*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 105° — Numero 310**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 15 dicembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17 030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 222ª seduta pubblica, mercoledì 16 dicembre 1964, alle ore 9,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Proclamazione di Senatore per la Regione della Lombardia.*

(11085)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1315.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Pace nella Verità e Carità di Cristo », con sede in San Severino Marche (Macerata).**

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Pace nella Verità e Carità di Cristo », con sede in San Severino Marche (Macerata), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964*
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 191. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1316.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Cristina Vergine e Martire, nel rione Borgo Nuovo di Passo di Rigano di Palermo.**

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 11 ottobre 1961, integrato con due dichiarazioni del 9 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Cristina Vergine e Martire, nel rione Borgo Nuovo di Passo di Rigano di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964*
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 199. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1317.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Maestromarco del comune di Lamporecchio (Pistoia).**

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 27 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Stanta Teresa del Bambino Gesù, in località Maestromarco del comune di Lamporecchio (Pistoia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964*
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 200. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1318.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Jesi (Ancona).**

N. 1318. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1964*
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 201. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964.

**Sostituzione di un membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 2, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Considerato che il dott. Eugenio Gualdi, direttore generale onorario del Tesoro, nominato membro dell'Organo collegiale anzidetto con il succitato decreto, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1965, il dott. Pietro Zozi, ispettore generale del Tesoro, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del dott. Eugenio Gualdi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964*
*Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 112.* — VENTURA SIGNORETTI

(10937)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1964.

**Sostituzione di due membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 2, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Considerato che, con il succitato decreto, vennero, tra gli altri, nominati membri dell'Organo collegiale anzidetto, il dott. Riccardo Bova, primo referendario della Corte dei conti, il quale ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico ed il dott. Domenico Francini, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, il quale è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Corte dei conti con nota n. 9565/9 del 3 dicembre 1963 e dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra con nota n. 4191 dell'11 marzo 1964;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1965, il dott. Paolo Mazzetti, presidente onorario della Corte dei conti ed il dott. Francesco Reale, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Riccardo Bova e del dott. Domenico Francini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964*
*Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 109.* — VENTURA SIGNORETTI

(10938)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Ivrea, Cuorgnè, Ciriè, Chivasso, Chieri, Avigliana, Susa, Carmagnola, Pinerolo, Perosa Argentina;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Torino, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Ivrea, con sede in comune di Ivrea, comprendente i territori dei comuni di Ivrea, Cuceglio, Fiorano Canavese, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Vialfrè, Andrate, Brosso, Carema, Issiglio, Meugliano, Nomaglio, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Candia Canavese, Caravino, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Vidracco, Vistrorio, Romano Canavese, Strambino, Vestignè, Vische, per una superficie agraria forestale di Ha. 51.173 e di terreno coltivato di Ha. 36.336;

2) Cuorgnè, con sede in comune di Cuorgnè, comprendente i territori dei comuni di Cuorgnè, Alpette, Canischio, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont-Canavese, Pratiglione, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Forno Canavese, Agliè, Bairo, Baldissero Canavese, Castellamonte, Prascorsano, Torre Canavese, Levone, San Colombano Belmonte, Pertusio, Rivara, Valperga, Ciconio, Lusigliè, Ozegna, Busano, Favria, Feletto, Oglianico, Rivarolo Canavese, Salassa, San Ponso, per una superficie agraria forestale di ettari 75.576 e di terreno coltivato di Ha. 51.431;

3) Ciriè, con sede in comune di Ciriè, comprendente i territori dei comuni di Ciriè, Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù, Balangero, Barbania, Cafasse, Fiano, Front, Grosso, Lanzo Torinese, Mathi, Nole, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Vallo Torinese, Varisella, Villanova Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, per una superficie agraria forestale di Ha. 75.958 e di terreno coltivato di Ha. 49.871;

4) Chivasso, con sede in comune di Chivasso, comprendente i territori dei comuni di Chivasso, Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Monteu da Po, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia, Caluso, Mazzè, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Villareggia, Bosconero, Brandizzo, Foglizzo, Lombardore, Montanaro, Rondissone, San Benigno Canavese, Torrazza Piemonte, Verolengo, Volpiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 48.055 e di terreno coltivato di Ha. 36.629;

5) Chieri, con sede in comune di Chieri, comprendente i territori dei comuni di Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Cambiano, Isolabella, Poirino, Prolormo, Riva presso Chieri, Trofarello, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.229 di terreno coltivato di Ha. 24.996;

6) Avigliana, con sede in comune di Avigliana, comprendente i territori dei comuni di Avigliana, Condove, Chiusa di San Michele, Caprie, Val della Torre, Coazze, Giaveno, Rubiana, Valgioie, Givoletto, La Cassa, Almese, Buttigliera Alta, Caselette, Reano, Rosta, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Villarbasse, Villar Dora, Bruino, Piossasco, Sangano, Vaie, per una superficie agraria forestale di Ha. 45.796 e di terreno coltivato di Ha. 27.369;

7) Susa, con sede in comune di Susa, comprendente i territori dei comuni di Susa, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Venalzio, Villar Focchiardo, Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Oulx, per una superficie agraria forestale di Ha. 59.597 e di terreno coltivato di Ha. 36.720;

8) Carmagnola, con sede in comune di Carmagnola, comprendente i territori dei comuni di Carmagnola, Candiolo, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Villastellone, Santena, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.181 e di terreno coltivato di Ha. 23.663;

9) Pinerolo, con sede in comune di Pinerolo, comprendente i territori dei comuni di Pinerolo, Angrogna, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Villar Pellice, Bibiana, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Roletto, San Secondo di Pinerolo, Prarostino, Campiglione-Fenile, Cavour, Garzigliana, Osasco, Rorà, Airasca, Buriasco, Cercenasco, Macello, None, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle Piemonte, per una superficie agraria forestale di Ha. 70.159 e di terreno coltivato di ettari 53.438;

10) Perosa Argentina, con sede in comune di Perosa Argentina, comprendente i territori dei comuni di Perosa Argentina, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Usseaux, Villar Perosa, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sestriere, per una superficie agraria forestale di Ha. 69.382 e di terreno coltivato di Ha. 45.505.

Roma, addì 25 novembre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(10567)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

**Istituzione di uffici ed organi circondariali dell'Amministrazione dell'interno in Pordenone.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, sull'istituzione del circondario di Pordenone;

Ritenuto di dover provvedere all'attuazione delle norme di cui all'art. 4 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, per quanto concerne l'istituzione degli uffici ed organi circondariali dell'Amministrazione dell'interno e di dover fissare le date di entrata in funzione dei suddetti uffici ed organi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici dell'Amministrazione dell'interno nel circondario di Pordenone entrano in funzione alla data del 15 gennaio 1965. Gli organi collegiali circondariali dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 2 ed alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, entrano in funzione alla data del 20 gennaio 1965.

Art. 2.

L'ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone è ripartito secondo la tabella di cui all'allegato.

Art. 3.

L'ufficio circondariale di pubblica sicurezza di Pordenone è ripartito secondo quanto disposto dall'art. 6 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Art. 4.

Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli, si applicano agli uffici ed organi circondariali dell'Amministrazione dell'interno le vigenti disposizioni sull'ordinamento ed il funzionamento dei corrispondenti uffici ed organi provinciali, in quanto non incompatibili.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine, nonchè negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 30 novembre 1964

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964*
*Registro n. 37 Interno, foglio n. 372.* — DI STEFANO

---

**Ripartizione dei servizi dell'ufficio circondariale di Prefettura prescritta dall'art. 2**

*Segreteria*

Rapporti con le autorità politiche, militari ed amministrative - Rapporti con la Prefettura di Udine, connessi con la rappresentanza del potere esecutivo ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Partiti, organizzazioni ed avvenimenti politici - Personale dell'ufficio circondariale di Prefettura e degli altri uffici governativi circondariali - Stampa - Affari riservati.

*Ufficio del vice prefetto ispettore*

Ispezioni ordinarie e straordinarie - Servizio elettorale - Censimento ed anagrafe.

*Divisione affari generali*

Rapporti con gli altri uffici circondariali del Ministero dell'interno - Locali per l'ufficio circondariale e per l'alloggio del vice-prefetto - Fornitura mobili, attrezzature, stampati e altri servizi di economato - Organizzazione degli uffici e metodi di lavoro - Biblioteca, documentazione ed informazioni - Vigilanza e coordinamento archivi ed uffici copia divisionali - Commissione di sorveglianza sugli archivi - Riproduzione grafica e rilascio copia atti - Studi meccanografici - Contratti nell'interesse dello Stato - Imposte e tasse erariali - Legalizzazioni - Cittadinanza - Lotterie - Affari non attribuiti ad altre divisioni od uffici.

*Divisione affari sociali e degli Enti territoriali*

Assistenza e beneficenza - Culto e Fondo culto - Pubblica istruzione - Sanità - Segreteria del Consiglio circondariale di sanità e della Commissione consultiva circondariale per la soluzione delle controversie in materia di spedalità - Affari regionali, provinciali, consorziali e comunali - Bilanci e conti degli Enti controllati - Imposte e tasse degli Enti territoriali - Esattorie e tesorerie comunali - Segretari comunali - Enti morali ed associazioni non riconosciute - Segreteria della Giunta circondariale amministrativa, del Consiglio circondariale di Prefettura e del Comitato circondariale di assistenza e beneficenza pubblica.

*Divisione affari economici*

Situazione economica e dei servizi pubblici dei Comuni del circondario - Piani di sviluppo economico-sociale - Interventi in occasione di pubbliche calamità - Agricoltura, commercio e industria - Turismo e spettacolo - Lavori pubblici, requisizioni ed occupazioni d'urgenza - Lavoro e previdenza sociale - Poste e telegrafi - Trasporti, comunicazioni, viabilità e circolazione stradale.

*Ufficio di ragioneria*

Contabilità erariali - Consulenza tecnica in materia contabile e finanziaria - Revisione contabile di atti, bilanci e conti degli enti controllati.

*Norme speciali*

1) Il vice prefetto preposto all'ufficio circondariale di Prefettura può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, ove l'entità degli affari da trattare lo renda più vantaggioso.

2) Ciascuno degli uffici e delle divisioni, di cui alla presente tabella, ha un archivio ed una copia separati per gli affari correnti.

Per gli affari ultimati da almeno tre anni vi è un unico archivio generale di deposito.

Per la tenuta dei suddetti archivi e dei relativi registri, si osservano le istruzioni impartite dal Ministero.

Visto, *il Ministro*: TAVIANI

(10873)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

**Modifica dell'art. 3, comma primo, del regolamento del Fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 1962.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento del Fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 1962;

Visto l'atto in data 9 novembre 1964, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato la modifica dell'art. 3, primo comma, del regolamento del Fondo di previdenza, al fine di renderlo conforme alla norma contenuta nell'art. 12 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, in virtù della legge 14 luglio 1959, n. 741;

Ritenuta la necessità di approvare la delibera suddetta;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvata la delibera in data 9 novembre 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha modificato l'art. 3, primo comma, del regolamento del Fondo di previdenza di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1962, nel modo seguente:

« Le case mandanti trasmetteranno all'Ente gli importi dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti, e quelli di propria competenza in unica soluzione, all'atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, non oltre tre mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione di queste ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(10579)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

**Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la lettera 10 novembre 1964, con la quale il presidente dell'Ente predetto, sentito il Consiglio di amministrazione, ha proposto, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, per la nomina a segretario generale, il dottor Giovanni Zuliani;

Decreta:

Il dott. Giovanni Zuliani è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

*Il Ministro*: MEDICI

(10791)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

**Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza (Gru oleodinamica HIAB della S.a.s. Hidrocom di Milano).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, concernente il riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Visti gli articoli 174, 176 e 192 del citato decreto n. 547, concernenti rispettivamente l'arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice, il dispositivo di arresto automatico di fine corsa e il divieto della discesa libera dei carichi;

Vista l'istanza della ditta Hidrocom S.a.s. di Milano, tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia dei sistemi di sicurezza diversi dai tipi tradizionali generalmente in uso, realizzati per la gru oleodinamica HIAB, ammettendone l'adozione in luogo di quanto prescritto dai citati articoli 174, 176 e 192;

Vista la relazione di collaudo n. 1443 in data 8 maggio 1964 del Servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sentito il Comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, dei dispositivi:

che provocano l'arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice e di arrivo del braccio e del carico nelle posizioni limite di fine corsa;

che impediscono la discesa libera del carico;

adottati nella gru oleodinamica HIAB e di cui alla istanza della ditta Hidrocom S.a.s. di Milano.

La gru, installata direttamente sul telaio dell'autoveicolo, è provvista di una speciale pompa che fornisce l'olio sotto pressione per la manovra dei martinetti di comando. L'azionamento della pompa è ottenuto mediante una presa di forza applicata alla scatola del cambio. I movimenti di brandeggio, come pure quelli di sollevamento e di spostamento orizzontale del carico, sono ottenuti con l'immissione dell'olio a pressione nei rispettivi martinetti.

Il movimento di discesa del carico, tramite le articolazioni del braccio, avviene per gravità con l'emissione controllata dell'olio dai relativi martinetti. L'arresto automatico per la mancanza di forza motrice, ossia per la mancanza della pressione dell'olio, avviene per effetto del funzionamento delle valvole tarate di non ritorno inserite sul circuito di emissione dell'olio stesso nei martinetti (tali valvole sono anche dispositivi di sicurezza contro la eventuale rottura accidentale dei tubi flessibili di adduzione).

L'arresto automatico alle posizioni limite di fine corsa è garantito dal funzionamento di una valvola di « by pass » inserita sul circuito oleodinamico principale, tarata per la pressione massima d'esercizio; essa si apre e scarica l'olio in quanto i martinetti, raggiunte le posizioni di fine corsa, provocano l'innalzamento della pressione nel circuito. La stessa valvola agisce anche

come limitatore di scarico. La discesa libera del carico è impedita e la manovra avviene sotto controllo, nei limiti di esercizio stabiliti, per il funzionamento di valvole autoregolatrici di ritorno sul circuito di uscita dei martinetti.

Art. 2.

Sono ammessi i dispositivi di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto dagli articoli 174, 176 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

(10575) *Il Ministro*: DELLE FAVE

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

**Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza (autogru FB 38 e F 450 della Società per azioni Fiorentini di Roma).**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Visti gli articoli 176 e 192 del citato decreto presidenziale n. 547, concernenti rispettivamente i dispositivi di arresto automatico di fine corsa nonchè il divieto della discesa libera dei carichi;

Vista la istanza della Società per azioni Ingegnere F. Fiorentini & C. di Roma, tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia dei particolari dispositivi di sicurezza installati nelle autogru del tipo FB 38 e F 450 di propria costruzione, ammettendone la loro adozione in luogo di quanto prescritto dai precitati articoli 176 e 192;

Viste le relazioni di collaudo n. 1444 e 1511, in data rispettivamente, 8 maggio 1964 e 15 ottobre 1964, del Servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sentito il Comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevensione degli infortuni o per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547, del 27 aprile 1955, dei dispositivi automatici adottati nelle autogru del tipo FB 38 e F 450, di cui all'istanza della Società per azioni Ing. F. Fiorentini & C. di Roma.

I *dispositivi consistono*:

*a*) un meccanismo rappresentato da una ruota libera il cui albero è accoppiato a quello del tamburo mediante ingranaggi cilindrici; l'albero del tamburo è, a sua volta, accoppiato a quello del motore. Poichè il tamburo di avvolgimento della fune di trazione può essere portato nella posizione folle per mezzo di un giunto a frizione, esso può ruotare in entrambi i sensi. La discesa del carico avviene col tamburo in folle; tuttavia la velocità di rotazione è uguale a quella che si ha durante la fase di sollevamento, in quanto la ruota libera, portata a girare più velocemente, si blocca sul proprio albero e tende a trascinarlo. A questo movimento si oppone il motore che fa ruotare sempre nello stesso senso l'albero su cui è applicata la ruota libera. La discesa del carico è quindi dipendente dal motore che in questa fase funziona da freno.

Il meccanismo inoltre, allorquando la fune si è completamente svolta dal tamburo — in posizione di fine corsa inferiore — e il peso del carico non sollecita più la ruota libera alla rotazione evita la possibilità di un avvolgimento in senso contrario della fune sbloccando la predetta ruota libera dall'albero sulla quale ruota;

*b*) un circuito ad aria compressa impedisce l'avvolgimento della fune oltre il limite di fine corsa superiore.

Il tamburo su cui si avvolge la fune è reso folle sull'asse dell'argano per mezzo di un giunto di frizione ed è corredato di freno a nastro mantenuto automaticamente serrato da opportuna molla. La manovra di sollevamento avviene azionando apposita leva che comanda simultaneamente l'immissione di aria compressa in due servo-cilindri tramite i quali vinta l'azione di due molle contrastanti, si realizza contemporaneamente l'innesto della frizione e lo sblocco del freno. Il tamburo è reso così solidale all'asse e può ruotare avvolgendo la fune. Tale movimento può essere interrotto in qualsiasi momento, tuttavia se il bozzello del gancio è portato nella posizione limite superiore, l'arresto avviene automaticamente per l'intervento del dispositivo di fine corsa a seguito di rinvio meccanico che provoca l'apertura del rubinetto inserito nella tubazione dell'aria che collega il serbatoio ai servo-cilindri, l'aria compressa in essi contenuta scarica all'esterno e le molle non più contrastate determinano il disinnesto della frizione ed il contemporaneo serraggio del freno che arresta il tamburo.

Art. 2.

Sono ammessi i dispositivi di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto agli articoli 176 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

(10576) *Il Ministro*: DELLE FAVE

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

**Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale denominata « Via del Mare » (Ferrara - Strada statale n. 309 Romea).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Ferrara in data 3 maggio 1964 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Via del mare » dall'innesto dell'abitato fino all'incrocio con la strada statale n. 9 Romea;

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile di Ferrara in data 4 giugno 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CO.FF. (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Via del Mare » dall'innesto con l'abitato di Ferrara fino all'incrocio con la strada statale n. 309 Romea, con l'avvertenza che nella intersezione con le strade statali il diritto di precedenza viene perso per riacquistarlo subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a*) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

*b*) sulla strada a precedenza i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

*c*) sulla strada a precedenza, i segnali « fine del diritto di precedenza », « dare precedenza » e a distanza regolamentare il « preavviso di dare precedenza » (fig. 24 del testo unico dovranno essere installati bene in vista da ambo i lati della strada e nei due sensi di marcia.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strade senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(10574)

---

DECRETO PREFETTIZIO 26 novembre 1964.

**Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 44800, Div. 3ª, in data 7 novembre 1961, con il quale fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del suddetto consesso per scaduto triennio;

Vedute le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

*Presidente*:
il prefetto.

*Componenti*:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Campobasso;
l'ingegnere capo del Genio civile di Campobasso;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio e più elevato in grado, residente in Campobasso;
l'ufficiale sanitario del comune di Campobasso;
il dott. Iasonna Giovanni, medico condotto di Campobasso;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
l'avv. Nucci Giovannangelo, presidente dell'Ospedale civile di Larino;
il dott. Correra Tommaso, direttore sanitario dello Ospedale « A. Cardarelli » di Campobasso;
il dott. Nicola Lioia, primario medico dell'Ospedale civile di Campobasso;
il prof. Grifi Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Campobasso;
il dott. Musacchio Prospero, medico chirurgo;
il dott. Amodio Tota, medico chirurgo;
il dott. Dante Palmieri, medico chirurgo, specialista in pediatria;
l'avv. Nicola Criscuoli, esperto in materia amministrativa;
l'ing. Nicola Zaccardi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
l'ing. Domenico Franchella, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
il dott. Nicola Martino, da Vinchiaturo, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;
il dott. Antonio Berchicci, in rappresentanza dello Ordine provinciale dei farmacisti;
il dott. Pellegrino Di Lecce, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei veterinari;
la signora Maria Vitullo, in rappresentanza del Collegio provinciale delle ostetriche;
il dott. Alberto Merlini, in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale;
il dott. Alfredo De Nigris, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
il dott. Romeo Perrotta, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Alessandro Santagata, funzionario amministrativo di ruolo del Ministero della sanità.

Campobasso, addì 26 novembre 1964

*Il prefetto*: DI PANGRAZIO

(10526)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 10 agosto 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 in data 17 agosto 1964, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1965.

2. — Il primo comma del punto 4) della determinazione in data 10 agosto 1964 sopra citata viene sostituita dal seguente:

« Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. » e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 11 dicembre 1964

*Il direttore generale*: PLAJA

(10936)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 22 gennaio 1965 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Petrucci Luigi, residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

(10720)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monrupino (Trieste)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1964, registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 247, è stato approvato il piano regolatore generale di Monrupino (Trieste).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(10721)

### Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11752 in data 30 novembre 1964, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, affidata al dott. Giuseppe Montefusco.

(10722)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di « Diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Diritto amministrativo », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10876)

### Vacanza della seconda cattedra di « Botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la seconda cattedra di « Botanica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10941)

### Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 99, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto, in data 11 agosto 1961, dalla prof.ssa Marini Greco Elena, avverso la mancata valutazione, ai fini della graduatoria, del servizio prestato nell'anno scolastico 1959-60, da parte della Commissione di cui alla legge n. 160 del 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Salerno.

(10592)

Con decreto presidenziale del 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 100, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 31 maggio 1961, dalla prof.ssa Maria Cristina Albanesi, avverso il provvedimento 411378 del 15 dicembre 1960 con il quale il provveditore agli studi di Mantova aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittale dal preside della Scuola media di Maglie.

(10593)

Con decreto presidenziale del 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 101, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 16 febbraio 1961 dal prof. Vincenzo Capicotto contro la decisione con la quale, in data 26 luglio 1960, la Commissione di cui alla legge n. 160 del 1955, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Caserta, aveva respinto il suo gravame gerarchico avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli insegnanti stabili di materie tecniche.

(10594)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77, foglio n. 107, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Palumbo Maria, in servizio presso la Scuola media di Castellammare di Stabia (Napoli), in qualità di bidella supplente, avverso la mancata attribuzione, nei suoi confronti, dell'aumento biennale di stipendio.

(10596)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 97, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 febbraio 1961 dal prof. Giuseppe Ferrari, avverso la decisione del 20 gennaio 1961 con la quale la Commissione ricorsi, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, aveva respinto il suo gravame contro l'incarico per l'insegnamento di lettere, affidato dal preside della Scuola media di Malvito, allo studente universitario Francesco Vigorita, per l'anno scolastico 1960-61.

(10595)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 92, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 1° ottobre 1961 dalla prof.ssa Maria Maddalena Sanna, avverso le decisioni con le quali la Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Sassari, aveva respinto i suoi gravami contro il punteggio attribuito ai professori Pais Erminia e Pala Giovanni Carmelo nelle graduatorie formate, per il 1960-61, dal provveditore di Sassari.

(10597)

Con decreto presidenziale del 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 104, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 febbraio 1963 dalla prof.ssa Amorina Tosini De Plato, avverso la decisione con la quale, in data 5 novembre 1962, la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Parma aveva respinto il suo gravame proposto contro la mancata attribuzione del punteggio previsto dalla tabella *B*, annessa all'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1962.

(10598)

Con decreto presidenziale del 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 90, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Enrico Muccio il 6 marzo 1959, contro la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Genova, avverso il provvedimento n. 9480 del 9 settembre 1958, con il quale veniva escluso dalla graduatoria degli abilitati per la classe G.V (materie giuridiche ed economiche).

(10599)

Con decreto presidenziale del 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 marzo 1963 dalla prof.ssa Angela Moretti, contro il provvedimento n. 19175 dell'8 novembre 1962 con il quale il provveditore agli studi di Viterbo aveva respinto la sua istanza diretta ad ottenere un completamento d'orario nell'insegnamento di musica e canto nelle scuole di avviamento di Viterbo.

(10600)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile sito in Cosenza.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A/10255 del 2 dicembre 1964, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Cosenza, via « G. », di proprietà del sig. Gabriele Principe, per un prezzo non superiore a L. 20.850.000 (ventimilioniottocentocinquantamila).

(10614)

### Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Castelguidone (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.007.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10651)

### Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.817.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10652)

### Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Serramonacesca (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10653)

### Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Farindola (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10654)

### Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Collecorvino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10655)

### Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Caramanico Terme (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10656)

### Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di San Pietro in Guarano, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.204.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10657)

**Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.710.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10659)**

**Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Torriana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.106.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10660)**

**Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.930.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10661)**

**Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Trivigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.409.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10662)**

**Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.003.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10663)**

**Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Roncofreddo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.151.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10664)**

**Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Bertinoro (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.655.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10666)**

**Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.943.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10665)**

**Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10667)**

**Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.694.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10669)**

**Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Auditore (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.252.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10670)**

**Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Barchi (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.858.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10671)**

**Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Cartoceto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.086.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10672)**

**Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Gradara (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.401.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10673)**

**Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Saludecio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.110.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10674)

**Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Santa Sofia (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.312.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10675)

**Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Sarsina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.299.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10676)

**Autorizzazione al comune di Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Sorbano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.955.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10677)

**Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Mercato Saraceno (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.286.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10678)

**Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Mondaino (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.513.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10679)

**Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Monte Colombo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.323.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10680)

**Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Montefiore Conca (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.509.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10681)

**Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Macerta Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.270.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10682)

**Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Montelabbate (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.455.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10683)

**Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Novafeltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.113.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10684)

**Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Peglio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.764.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10685)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.240.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10686)

**Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1964, il comune di Vallerano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.207.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

**Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.648.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10767)

**Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Sassoferrato (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.252.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10768)

**Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Castelplanio (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.913.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10769)

**Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Ostra (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.980.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10770)

**Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Polverigi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.619.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10771)

**Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Serra San Quirico (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.338.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10772)

**Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Sirolo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.805.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10773)

**Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.232.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10774)

**Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Colle Santa Lucia (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 825.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10775)

**Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Brione (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.625.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10776)

**Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.728.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10777)

**Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.555.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10778)

**Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Moraro (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.278.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10779)

**Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Collegiove (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10780)

**Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Colbordolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.211.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10781)**

**Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Balestrino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.280.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10782)**

**Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Erli (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.128.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10783)**

**Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Magliolo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.739.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10784)**

**Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Nasino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.970.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10785)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, numero 25525/5780, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Cristofaro Giuseppe, nato in Monteodorisio il 23 novembre 1894, e De Cristofaro Ermini, nato in Monteodorisio il 27 maggio 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio estese mq. 12.270, riportate in catasto alle particelle numeri 278 parte, 363 parte, 155 parte, 362/*a*, 362/*b* e 148/*d* del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 356, 429, 430/*b*, 430/*a* e 431.

**10716)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato**

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, numero 5503/1738 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Grazia, nata in Corato il 10 gennaio 1884, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 385, riportate in catasto alle particelle numeri 44 parte e 83/*b* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 3 e 4.

**(10715)**

**Divieto di caccia e uccellagione alla lepre, alla starna, alla pernice rossa e al fagiano nella zona di Casteggio-Collina (Pavia).**

A parziale modifica del decreto miniseriale 19 giugno 1964, nella zona sita in comune di Casteggio-Collina (Pavia), dell'estensione di ettari 1.166, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 29 marzo 1958 è vietata la caccia e l'uccellagione alla lepre, alla starna, alla pernice rossa ed al fagiano.

**(10550)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**Bollettino della 27ª estrazione di cartelle 4,50 % ord'nario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.**

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1964, sono state estratte le sottoindicate cartelle di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario:

*Unitarie*: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 606, 607, 608, 609, 610, 991, 992, 993, 994, 995, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1554, 1555, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1905, 1910, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 3098, 3099, 3100, 3133, 3134, 3135.

*Quintuple*: 496, 497, 498, 499, 500, 571, 572, 573, 574, 575, 681, 682, 683, 684, 685, 826, 827, 828, 829, 830, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 2307, 2308, 2309, 2310, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 3190, 3191, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3426.

*Decuple*: 94, 95, 96, 364, 365, 366, 406, 407, 408, 666, 835, 836, 837, 877, 878, 879, 1009, 1010, 1011, 1123, 1124, 1125, 1186, 1187, 1188, 1561, 1562, 1563, 1714, 1715, 1716, 1838, 1905, 1906, 1907, 2106, 2107, 2108, 2259, 2260, 2261, 2436, 2437, 2438, 2592, 2593, 2594, 2850, 2851, 2852, 3287, 3599, 3693, 3694, 3695, 3735, 3736, 3737.

*Ventuple*: 147, 148, 151, 152, 485, 486, 497, 498, 633, 634, 655, 656, 805, 806, 831, 832, 897, 898, 911, 912, 1073, 1074, 1133, 1134, 1143, 1144, 1417, 1418, 1647, 1648, 1716, 1759, 1760, 1935, 1936, 2182, 2183, 2184, 2321, 2322, 2691, 2692, 2849, 2850, 2853, 2854, 2867, 2868, 3053, 3054, 3213, 3214, 3377, 3378, 3597, 3598, 3777, 3778.

*Cinquantuple*: 132, 159, 194, 297, 411, 542, 756, 762, 821, 831, 835, 950, 982, 999, 1027, 1158, 1183, 1187, 1306, 1346, 1414, 1429, 1459, 1510, 1557, 1558, 1659, 1696, 1720, 1742, 1759, 1812, 1845, 2049, 2073, 2076, 2110, 2216, 2233, 2241, 2338, 2419, 2436, 2443, 2606, 2676, 2729, 2759, 2798, 2921, 2969, 3027, 3070, 3087, 3119, 3205, 3262.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1964.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1965 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Direzioni provinciali del Tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

Roma, addì 27 novembre 1964

*Il direttore generale*: NUVOLONI

**(10939)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

### Corso dei cambi del 14 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,82 | 624,80 | 624,825 | 624,81 | 624,78 | 624,80 | 624,81 | 624,82 | 624,80 | 624,80 |
| $ Can. | 580,68 | 580,75 | 580,80 | 580,90 | 580,30 | 580,77 | 580,90 | 580,77 | 580,75 | 581 — |
| Fr Sv. | 144,80 | 144,79 | 144,795 | 144,79 | 144,79 | 144,79 | 144,805 | 144,80 | 144,78 | 144,79 |
| Kr. D. | 90,38 | 90,38 | 90,40 | 90,39 | 90,30 | 90,37 | 90,38 | 90,37 | 90,38 | 90,35 |
| Kr N. | 87,38 | 87,37 | 87,38 | 87,375 | 87,35 | 87,36 | 87,37 | 87,37 | 87,36 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 121,37 | 121,34 | 121,38 | 121,33 | 121,40 | 121,43 | 121,33 | 121,45 | 121,44 | 121,35 |
| Fol. | 173,90 | 173,90 | 173,90 | 173,89 | 173,90 | 173,91 | 173,909 | 173,92 | 173,92 | 173,91 |
| Fr B. | 12,59 | 12,587 | 12,5910 | 12,58875 | 12,58 | 12,58 | 12,5880 | 12,59 | 12,58 | 12,585 |
| Franco francese | 127,52 | 127,51 | 127,52 | 127,515 | 127,48 | 127,51 | 127,5150 | 127,50 | 127,51 | 127,51 |
| Lst | 1743,67 | 1743,45 | 1743,70 | 1743,55 | 1742,75 | 1743,18 | 1743,65 | 1743,40 | 1743,25 | 1743,30 |
| Dm. occ. | 157,11 | 157,08 | 157,08 | 157,095 | 157,05 | 157,01 | 157,09 | 157,10 | 157,10 | 157,09 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,19 | 24,185 | 24,1925 | 24,15 | 24,19 | 24,1920 | 24,18 | 24,19 | 24,19 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,76 | 21,80 | 21,74 | 21,735 | 21,75 | 21,76 | 21,75 |

### Media dei titoli del 14 dicembre 1964

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 102,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,325 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,375 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,75 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,375 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,175 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,30 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 14 dicembre 1964

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,81 |
| 1 Dollaro canadese | 580,90 |
| 1 Franco svizzero | 144,797 |
| 1 Corona danese | 90,385 |
| 1 Corona norvegese | 87,372 |
| 1 Corona svedese | 121,33 |
| 1 Fiorino olandese | 173,899 |
| 1 Franco belga | 12,588 |
| 1 Franco francese | 127,515 |
| 1 Lira sterlina | 1743,60 |
| 1 Marco germanico | 157,092 |
| 1 Scellino austriaco | 24,192 |
| 1 Escudo Port. | 21,749 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 355, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 6 marzo 1961 dal signor Giuseppe De Rogatis, nato a Capo Sele il 17 febbraio 1901, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

**(10729)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 385 Tesoro, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 febbraio 1963 dall'ex consigliere di 1ª classe del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Ricci dott. Giuseppe, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 28295 del 24 agosto 1962, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1962, in applicazione della legge 15 febbraio 1958, numero 46.

**(10732)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1964, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 63, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti in data 15 febbraio 1963 dai vice direttori di ragioneria del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, Castagna rag. Emilio e Gervasi rag. Salvatore, avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato del 28 settembre 1962, con la quale sono stati rigettati i ricorsi gerarchici prodotti il 6 giugno stesso anno, contro i giudizi complessivi di «distinto» relativi all'anno 1961.

**(10734)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1964, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 7, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1963, dall'ex archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Fontana Gregorio, avverso il provvedimento di cui alla nota della medesima Ragioneria generale dello Stato n. 9302 del 17 aprile 1963, intesa a comunicargli l'inaccoglibilità dell'istanza 13 marzo stesso anno, a sua volta diretta ad ottenere la nuova valutazione dei benefici combattentistici.

**(10735)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 361, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 18 novembre 1961 dal signor Carlo Sinibaldi, nato a Roma il 18 dicembre 1915, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

**(10726)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 363, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 9 maggio 1960 dalla signora Anna Dadich, nata a Spalato il 4 agosto 1884, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

**(10727)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1964, registro n. 30, foglio n. 358, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 26 luglio 1960, dai signori Francesco Ricci, nato a Zara il 29 aprile 1920, Maria Antonietta Ricci, nata a Roma il 10 giugno 1922, Melchiorre Difnico, nato a Sebenico il 10 gennaio 1890 e Vincenza Difnico, nata a Sebenico il 20 febbraio 1893, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

**(10728)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 360, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 dicembre 1961 dal sig. Pietro Aiello, nato a Palermiti (Catanzaro) il 2 febbraio 1900, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato inammissibile.

**(10730)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 356, su conforme parere del Consiglio di Stato il ricorso straordinario proposto il 28 ottobre 1961 dai signori Piero Fabris, nato a Curzola il 7 aprile 1905 e Antonio Fabris nato a Curzola l'8 luglio 1908, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

**(10731)**

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 385 Tesoro, foglio n. 344, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 maggio 1963 dall'ex ufficiale capo del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Puccia Arturo, avverso la nota n. 23316 del 24 aprile 1963, con la quale a seguito di istanza dell'interessato, il Ministero del tesoro faceva presente al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica che il collocamento a riposo disposto dal 1° ottobre 1962 nei confronti del Puccia era stato adottato in base a direttive di carattere generale intese a non avvalersi ulteriormente della facoltà di trattenimento in servizio degli impiegati che avessero oltrepassato i 65 anni di età senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, prevista dal primo comma dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; che, conseguentemente non si era reso e non si rendeva possibile comprendere lo stesso Puccia nello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ufficiale principale; che il provvedimento di collocamento a riposo era legittimo e non era suscettibile di revoca o annullamento.

**(10733)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ordinario per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di esame;

Considerato che il ruolo organico dei direttori didattici consta di n. 3621 unità;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova (coefficiente 522), al quale possono partecipare:

*A*) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

I) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

II) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

III) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi Istituti di magistero;

*B*) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Ai posti messi a concorso col presente bando saranno aggiunti quelli eventualmente non coperti mediante il concorso speciale per esami e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

*Presentazione della domanda e dei titoli valutabili*

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della Provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

*a*) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non avere procedimenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano *direttamente* al Ministero, quale ne sia il motivo.

*Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili*

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

*Trasmissione delle domande al Ministero*

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

*Prove d'esame*

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 334 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*Graduatoria*

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza con-

seguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, *a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso*, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

*Nomina*

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

*Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero*

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Ministero degli affari esteri.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1964

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1964
*Registro n.* 75, *foglio n.* 370

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi tramite il provveditore agli studi della Provincia di titolarità

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione* 3ª - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . prov. di . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della Provincia di . . . . . . . . . con sede di titolarità a . . . . . . . . . . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . . . . . . . . . . . Provincia di . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

di non aver procedimenti penali a proprio carico;

di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorco e, precisamente . . . . . . . . . . . .;

di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Desidera che l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione vengano inviati al seguente indirizzo:

località . . . . . . . . . . . . (prov. . . . . . . .)
via . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .

Data . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate devono indicare le proprie generalità come segue:

Rossi Maria nata Bianchi;

le vedove:

Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

*Pedagogia, filosofia, didattica*

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

*Nozioni generali di diritto amministrativo*

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sullo ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa ed i suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

*Legislazione della scuola elementare*

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

*Igiene della scuola e del fanciullo*

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

*Il Ministro*: Gui

(10237)

---

**Concorso ordinario per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico in prova per maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti de le scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi d'esame;

Considerato che nella provincia di Bolzano risultano disponibili undici posti di direttore didattico per le scuole in lingua tedesca;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico in prova (coeff. 522), nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, al quale possono partecipare:

A) i maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

I) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

II) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

III) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) i maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera A), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Il requisito dell'appartenenza al predetto ruolo speciale sarà documentato con l'attestazione dell'interessato di cui al comma terzo, dell'art. 2 e con la presentazione dello stato di servizio di cui all'art. 10, lettera a), del presente bando.

*Presentazione della domanda e dei titoli valutabili*

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi di Bolzano, entro e non oltre 60 giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato A), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non avere procedimenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (appartenenza al ruolo speciale, servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

A tal fine il provveditore agli studi avrà cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano *direttamente* al Ministero, quale ne sia il motivo.

*Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili*

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

*Trasmissione delle domande al Ministero*

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente lo ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

*Prove d'esame*

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

*a*) nello svolgimento di un tema di cultura generale in lingua tedesca;

*b*) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica, da svolgersi in lingua tedesca o in lingua italiana, a scelta del candidato.

Il programma di esame per la prova orale, redatto in conformità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, e specificato nell'allegato *B*) del presente bando, si svolgerà in lingua tedesca per la parte relativa alla pedagogia, filosofia e alla didattica; in lingua italiana o in lingua tedesca, a scelta del candidato, per la parte relativa alle nozioni generali di diritto amministrativo, alla legislazione della scuola elementare, all'igiene dela scuola e del fanciullo.

Nell'ipotesi in cui tutti gli esami orali siano sostenuti in lingua tedesca, i richiedenti dovranno sottoporsi ad un colloquio in lingua italiana per dimostrare la padronanza dell'uso della lingua stessa.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

*b*) il libretto ferroviario personale;

*c*) tessera postale o carta d'identità;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*Graduatoria*

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, *a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso*, i seguenti documenti:

*a*) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Dallo stato di servizio deve risultare l'appartenenza dei candidati al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, alla data di cui al primo comma dell'art. 3.

*b*) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

*c*) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

*Nomina*

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

*Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero*

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Ministero degli affari esteri.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1964

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1964*
*Registro n. 75, foglio n. 371*

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi tramite il provveditore agli studi della Provincia di titolarità

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª* - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . prov. di . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . . . . . con sede di titolarità a . . . . . . . . . . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . . . . . . . . . . . . . prov. di . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . . .

A tale scopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di non avere procedimenti penali a proprio carico;

di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e, precisamente . . . . . . . . . . . .;

di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Desidera che l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione vengano inviati al seguente indirizzo:

Località . . . . . . . . . . . (prov. . . . . . . . . .)
via . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .

Data . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti *coniugate* devono indicare le proprie generalità come segue:
Rossi Maria nata Bianchi;

*le vedove*:
Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'Ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA ORALE

*Pedagogia, Filosofia, Didattica*

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale.

Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

*Nozioni generali di diritto amministrativo*

*a*) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

*b*) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

*c*) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

*d*) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

*e*) Giustizia amministrativa ed i suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

*Legislazione della scuola elementare*

*a*) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

*b*) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

*c*) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

*d*) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

*e*) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

*f*) Edilizia scolastica. Arredamento.

*g*) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della Scuola elementare.

*h*) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

*i*) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

*Igiene della scuola e del fanciullo*

*a*) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

*b*) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

*c*) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

*Il Ministro*: GUI

(10238)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a diciotto posti di insegnante tecnico pratico negli Istituti tecnici agrari.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Parte II, n. 43 del 22 ottobre 1964, sono state pubblicate le graduatorie del concorso a diciotto posti di insegnante tecnico pratico negli Istituti tecnici agrari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

(10412)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riduzione da venti a sette dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 18 marzo 1964, nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1964, registro n. 6, foglio n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che soltanto sette concorrenti hanno titolo alla ammissione a detto concorso;

Ritenuto opportuno di rendere disponibili i posti messi a concorso eccedenti il numero dei candidati ammessi;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto ministeriale 18 marzo 1964, di cui alle premesse, è ridotto da venti a sette.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1964*
*Registro n. 15, foglio n. 310*

(10878)

**Diario delle prove scritte di esame del concorso a ottantatre posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.**

Le prove scritte di esame del concorso a ottantatre posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 10 luglio 1964, avranno luogo in Roma, nei locali della Stazione Termini, via Giolitti n. 34, Sala delle conferenze, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(10879)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1824/MP, dell'11 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di otto posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Vista la proposta dell'Ordine dei medici di Sassari;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Membri*:

Pintus dott. Lucio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Serafini prof. Umberto, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Sassari;

Ibba prof. Luigi, primario chirurgo ospedaliero;

Cocco dott. Francesco, medico condotto;

Liperi dott. Corrado, direttore di sezione, funzionario di prefettura.

*Segretario*:

Maraiulo dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 30 novembre 1964

*Il medico provinciale*: FADDA

(10541)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7756 dell'11 novembre 1964, con il quale l'ostetrica Tranquillo Rosaria è stata dichiarata vincitrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Montedoro indetto con decreto n. 1633 del 4 marzo 1964;

Vista la comunicazione del 27 novembre 1964, pervenuta a questo Ufficio il 30 novembre 1964, con la quale l'ostetrica Tranquillo Rosaria dichiara di non accettare la predetta nomina;

Ritenuto che 2ª classificata nella graduatoria delle idonee approvata con decreto n. 7756 dell'11 novembre 1964, è risultata per il posto di cui sopra, la sig.ra Butera Giuseppa e che in conseguenza della rinuncia della sig.ra Tranquillo Rosaria può essere dichiarata vincitrice, giusta quanto disposto dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.ra Butera Giuseppa, nata a Sommatino, il 23 giugno 1930 è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montedoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quello del comune di Montedoro.

Caltanissetta, addì 30 novembre 1964

*Il medico provinciale:* CIRCO

(10539)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1258/28 del 15 luglio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni pervenute dalla Prefettura di Verona, dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Verona e dai Comuni e dal Consorzio interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento della disciplina del concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 1963, si compone seme segue:

*Presidente:*

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Mescola dott. Giancarlo, direttore di sezione presso la Prefettura di Verona;
Bucalo dott. Fedele. veterinario provinciale capo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova;
Seren dott. prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Montroni dott. prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna:
Flangini dott. Renato, veterinario condotto Verona-Caldiavit.

*Segretario:*

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Verona, all'albo della Prefettura di Verona e all'albo dei Comuni interessati.

Verona, addì 27 novembre 1964

*Il veterinario provinciale:* TULUMELLO

(10566)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale vacante presso il comune di Lucca.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1437 del 25 agosto 1964, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario comunale vacante presso il comune di Lucca;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Viste le terne proposte dal comune di Lucca e dall'Ordine dei veterinari della Provincia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

*Presidente:*

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Domenici dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno presso la Prefettura di Lucca;
Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale di Firenze;
Romboli prof. Bruno, docente dell'Università di Pisa;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente dell'Università di Pisa;
Biggi prof. Pietro, veterinario comunale di Viareggio.

*Segretario:*

Levante dott. Giulio, consigliere di 2ª classe presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Lucca.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consevutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Lucca.

Lucca, addì 28 novembre 1964

*Il veterinario provinciale:* MESCHINI

(10407)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.